



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Rita Levi-Montalcini"

Via Paganini, 5- 60033 Chiaravalle (An) - Tel. 071/7457186
Cod. Mecc.ANIC850006 – Cod. Fisc.80012770428 - Cod. Univoco UFYS2J
e-mail: anic850006@istruzione.it anic850006@pec.istruzione.it
sito: www.icmontalcini.edu.it



Protocollo inclusione

Alunni BES

PREMESSA

Il protocollo di inclusione degli alunni BES ha lo scopo di fornire ai docenti tutte le informazioni e le procedure che il nostro istituto intende attivare per promuovere il benessere ed il successo scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Il presente documento, qualora se ne ravveda la necessità, può essere integrato da nuovi contributi ed essere aggiornato nel corso degli anni. Per qualsiasi aspetto o contenuto non presente o non sufficientemente sviluppato, si rimanda alla normativa di riferimento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana, Art. 34.
- L. 517/1977: stabilisce con chiarezza presupposti e condizioni, strumenti e finalità per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Ha infatti modificato l'assetto organizzativo della scuola italiana abolendo le classi speciali, inserendo nelle classi comuni gli alunni disabili e introducendo la figura dell'insegnante specializzato per le attività di sostegno.
- L. 104/1992: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- DPR 24/02/1994: "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.
- L. 53/2003: sancisce il principio della personalizzazione dell'insegnamento.
- C.M. 4274 del 04/08/2009: "Linee Guida MIUR per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità".
- L. 170/2010: "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".
- D.M. 5669 del 12/07/2011, Decreto attuativo della L. 170/2010, con allegate le "Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento".
- D.M. 27/12/2012: "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- C.M. n. 8 del 06/03/2013: "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Contiene le indicazioni operative del D.M. 27/12/2012.
- Nota 22/11/2013: "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti".
- C.M. n. 4233 del 14/02/2014 con allegate "Linee guida per l'integrazione alunni stranieri".
- Nota n. 7443 del 18/12/2014: "Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati".
- L. 10/2015 "Buona Scuola", comma 180 e 181.

- D. Lgs. n. 66 del 13/04/2017: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità".
- D. Lgs. del 31 luglio 2019, che introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 6.
- D. I. 182 del 29 dicembre del 2020 e le correlate Linee guida, che introducono un modello unico di PEI (uno per ogni ordine di scuola) a livello nazionale e ridefinisce le modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno.

APPROFONDIMENTI LEGISLATIVI A SUPPORTO

1. LEGGE N. 104 DEL 5 FEBBRAIO 1992: "LEGGE QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE".

La L. 104/92 è il punto di riferimento normativo in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza della persona con disabilità.

La Legge ribadisce ed amplia il principio dell'integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità, impegnando lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che ne impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale, sia su quello dei deficit sensoriali e psico-motori, per i quali prevede interventi riabilitativi.

Questo principio si applica anche all'integrazione scolastica, per la quale la Legge citata prevede una particolare attenzione, un atteggiamento di "cura educativa" nei confronti degli alunni con disabilità, che si esplica in un percorso formativo individualizzato, al quale partecipano, nella condivisione e nell'individuazione di tale percorso, più soggetti istituzionali, inserendosi nel proficuo filone dell'individualizzazione e dell'attenzione all'apprendimento.

Nell'art. 12, comma 5, della legge n. 104/92 si sottolinea l'importanza della realizzazione del PEI attraverso il coinvolgimento dell'amministrazione scolastica (dei docenti), degli organi pubblici che hanno le finalità della cura della persona (equipe medica) e della gestione dei servizi sociali ed anche delle famiglie.

Nel P.E.I., infatti, i professionisti delle singole agenzie formulano ciascuno i rispettivi progetti personalizzati:

- il progetto riabilitativo, a cura dell'ASL (L. n. 833/78 art 26);
- il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali (L. n. 328/00 art 14);
- il progetto educativo, a cura della scuola (D. M.141/99, come modificato dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 81/09).

Tale tripartizione è stata effettuata dal legislatore, non con la volontà di provocare scissioni invalicabili fra le diverse programmazioni degli interventi al servizio delle persone in situazioni di handicap, bensì, essendo diversi gli attori intervenienti, titolari ognuno di determinate responsabilità e chiamati ad operare in un contesto sociale, istituzionale e politico molto complesso, si è voluto circoscrivere gli ambiti di competenza, inquadrando comunque i processi

attivati secondo un'ottica sinergica ed ispirata da un unico scopo: la piena integrazione delle persone disabili nella famiglia, nella scuola, nel mondo del lavoro e nella società.

Questa Legge ha segnato una svolta politica e culturale a favore delle persone disabili, infatti, a distanza di quasi 30 anni dalla sua emanazione, continua ad essere il punto di riferimento per la tutela e la regolamentazione della disabilità.

2. LEGGE N. 170 DEL 8 OTTOBRE 2010: "NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO"

La L.170/2010, con il relativo Decreto attuativo D.M. 5669 del 12 novembre 2011 e le "LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO" rappresentano il punto di riferimento normativo in materia di alunni con DSA. Nell'art. 2 "Finalità (comma 1) della L. 170/2010 si afferma: "La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

- a) garantire il diritto all'istruzione;
- b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
- c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
- d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
- g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e di formazione;
- h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità, in ambito sociale e professionale".

Nell' art. 5, della suddetta Legge, inoltre, si sancisce che la scuola predisponga per l'alunno con DSA, **in accordo con la famiglia ed entro il primo trimestre dell'anno scolastico**, un Piano Didattico Personalizzato (PDP), in cui devono anche essere indicati gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le forme di verifica e di valutazione adottati.

3. DIRETTIVA MINISTERIALE DEL 27 DICEMBRE 2012: "STRUMENTI D'INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA"

La D.M. del 27/12/2012 e le relative indicazioni operative contenute nella C.M. 8 del 06/03/2013 delineano e precisano la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà.

Con la Circolare in questione, vengono inclusi nella sfera degli alunni con BES anche coloro che non hanno una certificazione, ma che per determinati periodi, manifestino difficoltà di

apprendimento, dovute a svantaggio personale, familiare, socio ambientale o scaturite dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana.

Con questa Circolare si amplia, inoltre, la sfera dei disturbi specifici (disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio, nelle aree non verbali, deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, funzionamento cognitivo limite o borderline, altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico), che rientrano nella tutela della L. 170/2010, dando diritto, agli alunni che ne sono affetti, di usufruire delle stesse misure ivi previste, in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Con la suddetta Circolare si inizia così a parlare di Disturbi Evolutivi Specifici, in cui rientrano anche i DSA.

I ^ PARTE - INDIVIDUAZIONE

L'OSSERVAZIONE IN AMBITO EDUCATIVO

L'osservazione quale base di ogni metodologia didattica, consente di constatare con chiarezza se un alunno palesa delle difficoltà nel suo percorso di apprendimento. In particolare essa consente al docente di comprendere sistematicamente "il punto di partenza", la realtà formativa su cui operare attraverso diversi approcci: descrittivi, valutativi, euristici e di verifica.

Il nostro Istituto si è dotato di griglie su cui annotare i dati di un'osservazione sistematica degli alunni denominate: **SCHEDE DI RILEVAZIONE ALUNNO BES**

Nella C.M. n. 2563 del 22 novembre 2013 viene precisato che: *"Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche"*.

Il Team docenti o il Consiglio di classe, dopo aver riscontrato una reale difficoltà nel processo di apprendimento di un alunno, dovrà compilare la "**SCHEDE DI RILEVAZIONE ALUNNO BES**" con il fine di esplicitare le proprie osservazioni.

Successivamente si procede alla condivisione del suddetto documento con la famiglia, la quale può optare tra queste 4 scelte:

- I. La famiglia formalmente informata sulle difficoltà rilevate dal team docenti durante l'attività didattica:
 - ✓ dichiara di aver preso atto della situazione del proprio figlio;
 - ✓ si impegna ad analizzare attentamente le difficoltà segnalate attraverso un approfondimento diagnostico, che possa evidenziare in modo chiaro le problematiche riscontrate;
 - ✓ si rende disponibile a concordare con la Scuola un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (per la Scuola dell'Infanzia un PROFILO EDUCATIVO) per il proprio figlio al fine di favorire il successo scolastico;

- ✓ si impegna a fissare incontri periodici con la Scuola, per valutare l'evoluzione del percorso scolastico del proprio figlio ed eventualmente concordare strategie di recupero e di sostegno.

II. La famiglia formalmente informata sulle difficoltà rilevate dal team docenti durante l'attività didattica, dichiara che **non** intende attivare nessun approfondimento diagnostico che possa evidenziare in modo chiaro le difficoltà riscontrate, tuttavia **si rende disponibile** a concordare con la Scuola un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (per la Scuola dell'Infanzia un PROFILO EDUCATIVO) per il proprio figlio, al fine di favorirne il successo scolastico.

III. La famiglia formalmente informata sulle difficoltà rilevate dal team docenti durante l'attività didattica, dichiara che **non** intende attivare nessun approfondimento diagnostico che possa evidenziare in modo chiaro le difficoltà riscontrate e **NON** si rende disponibile a concordare con la Scuola un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (per la Scuola dell'Infanzia un PROFILO EDUCATIVO) per il proprio figlio, al fine di favorirne il successo scolastico e di **NON** volere nessun intervento diversificato rispetto al resto della classe.

IV. La famiglia formalmente informata sulle difficoltà rilevate dal team docenti durante l'attività didattica, dichiara che **NON** si rende disponibile a concordare con la Scuola un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (per la Scuola dell'Infanzia un PROFILO EDUCATIVO) per il proprio figlio, al fine di favorirne il successo scolastico e di **NON** volere nessun intervento diversificato rispetto al resto della classe.

Nel caso in cui la famiglia faccia la prima scelta e cioè decida di sottoporre il proprio figlio ad un approfondimento diagnostico, i genitori dell'alunno possono rivolgersi:

- Ad un centro privato - in questo caso (attuabile solo se si sospetta un Disturbo Evolutivo Specifico) i docenti possono consegnare ai genitori dell'alunno l'Elenco dei Centri accreditati della Regione Marche (tale documento è allegato a queste Linee Guida);
- all'UMEE (unica strada possibile se si sospetta una disabilità) - in questo caso i docenti devono procedere con la compilazione dei moduli "RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'UMEE" e "RELAZIONE DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI" che, dopo essere stato condivisi con la famiglia, verranno inviati dalla Segreteria all'UMEE di Chiaravalle.

Gli insegnanti devono poi attendere la consegna della relativa documentazione (diagnosi o profilo di funzionamento/certificazione/relazione da parte di uno specialista) per procedere alla compilazione del PEI, del PDP o del PROFILO EDUCATIVO (Scuola dell'Infanzia).

Se invece la famiglia fa la seconda scelta, quindi decide di NON fare ulteriori accertamenti diagnostici, **ma dà il consenso per la stesura del PDP o del PROFILO EDUCATIVO (Scuola dell'Infanzia)** la scuola può procedere in tal senso.

In ultimo, se la famiglia fa la terza o la quarta scelta, la scuola **NON può procedere alla stesura del PDP o del PROFILO EDUCATIVO (Scuola dell'Infanzia) e a nessuna forma di differenziazione educativo-didattica.**

Nel nostro Istituto sono a disposizione tre modelli di "SCHEMA DI RILEVAZIONE ALUNNO BES", uno per ogni ordine di scuola:

- Infanzia
- Primaria
- Secondaria di I°

II PARTE - CATEGORIE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

Vediamo ora nel particolare le tre categorie dei BES e la relativa modulistica in uso nel nostro Istituto.

1. ALUNNI CON DISABILITÀ
2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
3. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

1. ALUNNI CON DISABILITÀ

Appartengono a questo gruppo gli alunni ai quali è stata redatta dall'UMEE o da un altro centro accreditato una diagnosi di disabilità (Profilo di Funzionamento).

MODULISTICA A SUPPORTO

Nel caso in cui la famiglia decida di sottoporre il proprio figlio ad un approfondimento diagnostico presso l'UMEE (unica strada possibile se si sospetta una disabilità) **i docenti** devono procedere alla compilazione dei moduli:

- ✓ **RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'UMEE**
- ✓ **RELAZIONE DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI**

I documenti verranno poi condivisi con la famiglia e successivamente consegnati in Segreteria, dove verranno inviati all'UMEE.

Gli operatori dell'UMEE attribuiranno un punteggio all'alunno, tenendo conto di tre fattori:

- la sua età anagrafica;
- la data riportata nella richiesta di valutazione;
- il livello di gravità, stabilito in base a quanto riportato dai docenti nei moduli inviati.

In base al punteggio attribuito l'alunno viene poi inserito in una graduatoria e, quando arriva il suo turno, la famiglia viene contattata dall'UMEE di Jesi per procedere alla valutazione.

Dopo un primo incontro degli operatori con la famiglia dell'alunno, seguono due appuntamenti in cui lo studente viene valutato, attraverso la somministrazione di apposite prove.

È importante informare la famiglia che la valutazione presso l'UMEE di Chiaravalle non è gratuita, ma occorre pagare un ticket (a meno che la famiglia non abbia un'esenzione) di circa 110 €. Se i docenti appurano che la famiglia ha effettive e motivate difficoltà a far fronte a tale spesa, devono comunicarlo al Dirigente Scolastico.

Al termine della valutazione gli operatori dell'UMEE rilasciano alla famiglia un rendiconto (una relazione, una certificazione o una diagnosi) della valutazione effettuata.

I **genitori DEVONO consegnare una copia del documento in SEGRETERIA** (all'Ufficio Alunni), che provvederà al relativo protocollo. A questo punto i docenti possono richiederne una copia.

CLASSIFICAZIONE

La disabilità dell'alunno può riguardare:

- l'area psicofisica (EH);
- l'udito (DH);
- la vista (CH).

L'alunno disabile, oltre che dai docenti della classe in cui è inserito, viene seguito anche dall'insegnante di sostegno e, in alcuni casi, da un educatore o, per i DH, da un assistente alla comunicazione.

FIGURE COINVOLTE

INSEGNANTE DI SOSTEGNO

La normativa italiana riconosce il diritto all'insegnante di sostegno agli alunni in "stato di handicap" o "stato di handicap in situazione di gravità" che presentano i requisiti stabiliti dalla legge 104/1992.

L'insegnante di sostegno svolge un ruolo fondamentale nel percorso formativo dell'alunno disabile. È un facilitatore dell'apprendimento, con competenze pedagogico-didattiche e relazionali: attraverso la mediazione realizza l'integrazione scolastica.

Deve pertanto:

- accogliere l'alunno e promuovere il suo processo di integrazione nel gruppo-classe, attraverso corrette modalità relazionali;
- farsi carico di raccogliere le informazioni pregresse e prendere visione della modulistica di Istituto degli alunni disabili;
- INSIEME agli insegnanti di classe e agli altri componenti del GLO, compilare il **PEI**, consultando il documento "**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PEI**" relativo all'ordine di scuola in cui lavora;
- mantenere contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli specialisti, utilizzando canali ufficiali (prima di parlare con gli Specialisti, informare sempre la Famiglia e il Dirigente);

- organizzare, in collaborazione con il team, le attività per l'alunno;
- raccordarsi con i docenti della classe per la programmazione degli interventi individualizzati; progettare preventivamente, realizzare schede didattiche semplificate e ricercare materiali didattici alternativi, predisponendo le lezioni da svolgere in classe con l'alunno; concordare, inoltre, le modalità di proseguimento del lavoro nelle ore della disciplina in cui egli non è presente, fornendo, se necessario, opportune attività;
- predisporre prove di verifica differenziate, d'intesa con il docente curricolare, qualora l'alunno non sia in grado di svolgere le medesime degli alunni della classe;
- partecipare alla programmazione educativo-didattica della classe, con la possibilità di lavorare per classi aperte e con piccoli gruppi di recupero/potenziamento;
- supportare il consiglio di classe/team docenti nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive per tutti gli alunni;
- facilitare l'integrazione tra pari, attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo classe;
- occuparsi anche della continuità, rispetto al passaggio dell'alunno seguito da un ordine di scuola all'altro.

II GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO (GLO)

Il GLO, Gruppo di Lavoro Operativo, è un nuovo organo collegiale della scuola, costituito in base a specifiche norme di legge (D.lgs. n. 96/2019 e il DM 182/20), che unisce professionalità e competenze diverse, per raggiungere un obiettivo comune.

Nel D.I. 182/20 all'art. 3 c. 8 viene infatti indicato che: "Il Dirigente scolastico, a inizio dell'anno scolastico, sulla base della documentazione presente agli atti, definisce, con proprio decreto, la configurazione del GLO".

Il GLO, di ogni singolo alunno disabile è composto dal TEAM DEI DOCENTI CONTITOLARI ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato (Coordinatore di Classe).

Partecipano al GLO anche:

- i genitori dell'alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale;
- le figure professionali specifiche interne (ad esempio: la Funzione Strumentale per le attività di inclusione);
- le figure professionali specifiche esterne (ad esempio: l'assistente specialistico alla comunicazione o all'educazione ed all'autonomia), che interagiscono con la scuola;
- gli operatori dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Il Dirigente può autorizzare la partecipazione agli incontri del GLO (con valore consultivo e non decisionale) anche di uno specialista privato indicato dalla famiglia.

Il GLO approva il Piano Educativo Individualizzato (PEI) nella sua globalità, seppur all'interno di questo documento ci sono anche contenuti che vengono esplicitati ma non possono essere deliberati perché di competenza dei singoli soggetti che lo compongono (ad esempio: solo i docenti possono decidere riguardo alle metodologie didattiche, alla progettazione disciplinare, alla valutazione degli apprendimenti e all'ammissione alla classe successiva, mentre i genitori scelgono il tempo scuola e le procedure sanitarie).

Il GLO è convocato dal Dirigente scolastico o dal suo delegato, con un congruo preavviso al fine di favorire la più ampia partecipazione.

Tutti i membri individuati nel decreto del Dirigente vanno sempre convocati.

Il GLO risulta validamente costituito anche nel caso in cui non siano presenti tutti i componenti. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione. L'incontro si può svolgere in presenza (a scuola o presso la sede dell'Ente di riferimento) o da remoto.

Nel corso di ciascuna riunione l'insegnante di sostegno redige un apposito verbale, che firmerà insieme a chi la presiede.

Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Durante l'anno scolastico, il GLO si riunisce:

- di norma entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo;
- almeno una volta, da dicembre a marzo, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie;
- entro il 30 di giugno (preferibilmente fine aprile/maggio) per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.

Alla fine dell'anno scolastico (entro il 30 giugno), per gli alunni con disabilità di nuova iscrizione (che frequenteranno il primo anno nell'anno scolastico successivo) o di nuova certificazione, per i quali non è stato redatto nessun PEI nell'anno scolastico in corso, si procede alla convocazione del GLO per la stesura del **PEI provvisorio**, in cui vengono definite le proposte relative alle risorse e in cui si predispongono gli strumenti necessari per l'anno successivo.

Il GLO che provvede all'elaborazione del PEI provvisorio ha la stessa composizione di quello ordinario, a parte l'ovvia assenza dell'insegnante di sostegno nella componente della scuola in caso di nuova certificazione, mentre per gli alunni di nuova iscrizione, non ancora assegnati ad una sezione, sarà il Dirigente ad individuare i docenti che ne faranno parte.

Questi **tre incontri** appena indicati sono **OBBLIGATORI**, cioè vanno svolti ogni anno scolastico.

ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE/ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE

L'assistente educativo culturale e l'assistente alla comunicazione collaborano alla realizzazione del progetto educativo dell'alunno disabile che hanno in carico.

La figura dell'educatore professionale nella scuola si distingue per il suo lavoro che consiste nell'agevolare l'integrazione sociale e rafforzare le capacità comunicative di allievi con disabilità.

Il referente di classe, nella quale tali assistenti operano, ha l'incarico di vidimare il loro Foglio di presenza mensile, relativo alle ore svolte dagli stessi con l'alunno disabile.

In caso di assenza degli assistenti, l'ente dovrà inviare una e-mail alla Segreteria Docenti, per comunicare il nome del sostituto e la durata della sostituzione.

Cosa occorre fare per attivare il servizio di assistenza educativa a scuola?

Per poter procedere all'attivazione del servizio di assistenza educativa scolastica necessita che l'alunno sia in possesso della Certificazione di Disabilità (rilasciato dall'INPS) e della Diagnosi Funzionale o del Profilo di Funzionamento (redatta dall'equipe multidisciplinare dell'U.M.E.E. o da un altro ente accreditato). In presenza delle condizioni sopra indicate, se durante uno degli incontri previsti per la stesura, la revisione o la verifica del PEI (è meglio farlo nel primo incontro) i membri del GLO evidenziano la necessità dell'attivazione del servizio di assistenza educativa scolastico e la famiglia è d'accordo, l'assistente sociale (o un altro operatore) dell'ente sanitario (l'U.M.E.E. il Santo Stefano, il Centro Riabilitazione Bignamini, ect.) che ha in carico l'alunno procede alla compilazione dell'apposito modulo, su cui verranno indicate le ore settimanali richieste e il periodo d'inizio del servizio.

La richiesta verrà poi inviata, insieme ad una copia del PEI in cui è indicata l'intenzione di attivare il servizio e la relativa motivazione, dall'ente sanitario che ha in carico l'alunno all'ufficio dell'ASP di Jesi che, la trasmetterà al Comune di residenza dell'alunno.

La Giunta Comunale provvederà poi a deliberare in merito alla richiesta (può confermare le ore settimanali richieste, diminuirle o negarle), in base alle proprie disponibilità finanziarie.

Nel caso in cui il Comune accolga la richiesta procederà all'attivazione del servizio richiedendo, alla ditta che gestisce il servizio, il personale necessario.

Si segue lo stesso procedimento anche nel caso in cui si voglia apportare delle variazioni ad un servizio di educativa scolastica già attivato (aumentare o diminuire le ore oppure sospenderlo) o attivare un'assistenza educativa domiciliare o mettere in azione un'assistenza educativa finalizzata alla partecipazione dell'alunno ad attività extrascolastiche estive, come centri estivi o colonie (sarebbe meglio redigere quest'ultima richiesta durante il primo incontro del GLO).

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALE (PEI) - (PEI provvisorio e verbale GLO)

Entro il 31 ottobre il team docenti sottoscrive e approva il PEI (PATTO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO), INSIEME agli operatori che hanno in carico l'alunno, alla famiglia e agli altri membri del GLO, durante un incontro in cui verranno compilate le seguenti parti del modello:

- la parte introduttiva;
- la composizione del GLO (tranne "Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO ...");
- la SEZIONE 1;
- la SEZIONE 2;
- la SEZIONE 3;
- la SEZIONE 4 (tranne "Revisione");
- la SEZIONE 5 (tranne "Revisione" e "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 6 (tranne "Revisione");
- la SEZIONE 7 (tranne "Revisione" e "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 8 (tranne "Revisione" e "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 9 (tranne "Revisione").

Durante l'anno scolastico, da gennaio a marzo, è previsto almeno un incontro per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie, in cui verranno compilate le seguenti parti del modello:

- la composizione del GLO, nel caso in cui ci siano modifiche o integrazioni alla composizione;
- la SEZIONE 4, solo la parte "Revisione";
- la SEZIONE 5 solo la parte "Revisione";
- la SEZIONE 6 solo la parte "Revisione";
- la SEZIONE 7 solo la parte "Revisione"; - la SEZIONE 8 solo la parte "Revisione";
- la SEZIONE 9 solo la parte "Revisione").

Infine entro il 30 di giugno (preferibilmente fine aprile/maggio) ci sarà un ultimo incontro per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo, in cui verranno compilate le seguenti parti del modello:

- la composizione del GLO nel caso in cui ci siano modifiche o integrazioni alla composizione;
- la SEZIONE 5 solo la parte "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 7 solo la parte "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 8 solo la parte "Verifica conclusiva degli esiti");
- la SEZIONE 10, nel caso in cui l'alunno frequenti l'ultimo anno della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- la SEZIONE 11.

Questi tre incontri appena indicati sono OBBLIGATORI, cioè vanno svolti ogni anno scolastico.

Alla fine dell'anno scolastico (entro il 30 giugno), per gli alunni con disabilità di nuova iscrizione (che frequenteranno il primo anno, nell'anno scolastico successivo) o di nuova certificazione, per i quali non è stato redatto nessun PEI nell'anno scolastico in corso, si procede alla convocazione del GLO per la stesura del PEI provvisorio, in cui vengono definite le proposte relative alle risorse e in cui si predispongono gli strumenti necessari per l'anno successivo. A tal fine, nel PEI si richiede di compilare le seguenti sezioni:

- la parte introduttiva;
- la composizione del GLO (tranne "Eventuali modifiche o integrazioni alla composizione del GLO ...");
- la SEZIONE 1;
- la SEZIONE 2;
- la SEZIONE 4 (tranne "Revisione");
- la SEZIONE 6 (tranne "Revisione");
- la SEZIONE 12.

Per compilare le varie parti del PEI consultare il documento "ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PEI", relativo all'ordine di scuola in cui si lavora.

Il PEI (nelle sue varie stesure), e i rispettivi VERBALI GLO, vanno compilati in formato elettronico ed inviati via e-mail alla Scuola corredati dai relativi fogli firme.

La segreteria didattica provvederà al protocollo del PEI ed a consegnarne copia all'ente sanitario che ha in carico l'alunno e alla famiglia.

STRATEGIE DI VALUTAZIONE

A favore degli alunni con disabilità la valutazione è effettuata sulla base del PEI, in relazione alle discipline previste e alle eventuali attività aggiuntive programmate. Il Consiglio di Classe o team docenti definisce nel PEI i criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione intermedia e finale.

Le prove di verifica possono essere uguali o differenziate rispetto a quelle della classe, in relazione alla tipologia di PEI progettata. Dove è possibile, si consiglia di non differenziare le prove scritte, articolandole piuttosto in richieste graduate a difficoltà crescente. I colloqui orali e le prove in attività pratiche o espressive hanno valore complementare e/o compensativo e concorrono a definire le competenze raggiunte.

Come viene precisato nella Circolare del MIUR n. 4274 del 4 agosto 2009 "Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

Occorre fare una precisazione. L'Ordinanza ministeriale 172 del 4 dicembre 2020 e le relative Linee guida "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria" hanno fissato nuove modalità di valutazione per la Scuola Primaria. A tal proposito, se la progettazione personalizzata dell'alunno con disabilità frequentante questo ordine di scuola è molto diversa da quella della classe, vanno indicati dettagliatamente gli obiettivi per ogni disciplina, sui quali la scuola esprime una valutazione formale, attraverso un giudizio sintetico. È necessario, quindi, definire con chiarezza gli obiettivi di apprendimento, su cui si dovrà basare la valutazione prevista. Una volta definiti gli obiettivi per tutte le discipline, ridefinire, se necessario, i criteri di valutazione ed eventualmente anche le descrizioni dei livelli.

PROVE INVALSI

Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti disabili alle prove INVALSI, si rimanda alla documentazione fornita dall'INVALSI. A livello indicativo si fa riferimento alla tabella presente nella "Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con BES", pubblicata il 20/03/2017, la cui parte in esame è riportata di seguito:

	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
--	----------------------------------	--	--	---------------------------------

Disabilità intellettiva	Decide la scuola	No	Tempi più lunghi e strumenti compensativi (art. 16 c. 3 L. 104/92) Decide la scuola	PEI
Disabilità sensoriale e motoria	Sì	Sì	Decide la scuola	PEI
Altra disabilità	Decide la scuola	No (Salvo diversa richiesta della scuola)	Decide la scuola	PEI

A tal riguardo, inoltre, nel recente Documento di lavoro del MIUR del 14 agosto del 2018 "L'autonomia scolastica per il successo formativo", viene così riportato: *"Nel D. Lgs. N. 62/2017 si esplicita che sono inseriti nel PEI i criteri per la valutazione degli studenti con disabilità (disabilità riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992) e quindi le prove standardizzate, devono tenerne conto: è il PEI che "guida" le scelte. "Se" e "come" possono essere sostenute le prove INVALSI deve essere chiarito nel PEI"*.

Quindi, in base a quanto evidenziato, durante l'incontro di inizio anno scolastico dei docenti con gli operatori socio-sanitari e la famiglia per la stesura del PEI, si deciderà come procedere per la prova Invalsi (esonero, esecuzione di una prova alternativa preparata dall'insegnante di sostegno, svolgimento della stessa prova dei compagni, utilizzo di tempi più lunghi e/o di strumenti tecnologici).

Sul PEI verrà riportata la decisione presa (nella sezione 8 "INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE", nel punto 8.3 "Progettazione disciplinare", sotto alla tabella) e se si decide di utilizzare degli strumenti tecnologici, deve essere informata tempestivamente anche la Segreteria (Ufficio alunni).

ESAME CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il Decreto Ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove d'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata, ai sensi della Legge 104/1992, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel PEI.

Gli alunni disabili certificati, quindi svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio di attrezzature tecniche e sussidi didattici, utilizzati durante l'anno scolastico.

Qualora sia necessario, la Commissione d'esame potrà predisporre, sulla base del PEI, prove differenziate, idonee a valutare il progresso dell'alunno, in relazione alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

È previsto, infine, un **attestato di credito formativo per gli alunni disabili gravi, che non possono sostenere la prova d'esame**. L'attestato di credito formativo è titolo valido per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.

Quindi, in base a quanto evidenziato, durante l'incontro iniziale dei docenti con gli operatori socio-sanitari e la famiglia per la stesura del PEI, si deciderà come procedere per l'Esame (esonero; esecuzione di prove differenziate; svolgimento delle stesse prove dei compagni; utilizzo di misure compensative e/o dispensative, di attrezzature tecniche e sussidi didattici).

Sul PEI verrà riportata la decisione presa (nella sezione 8 "INTERVENTI SUL PERCORSO CURRICOLARE", nel punto 8.3 "Progettazione disciplinare", sotto alla tabella).

COMPILAZIONE REGISTRO ELETTRONICO (INSEGNANTE DI SOSTEGNO)

Riguardo alla compilazione del registro elettronico, alla voce: ARGOMENTO DI LEZIONE, l'insegnante di sostegno scrive la dicitura: "Attività di supporto alla didattica/alla classe" in quanto il suo lavoro è veramente di supporto a tutta l'attività che si svolge in classe.

Se l'alunno svolge un programma diverso dai compagni, il docente precisa alla voce:

"DESCRIZIONE ESTESA DELL'ARGOMENTO", il lavoro eseguito. Sul registro elettronico è presente la sezione "ALUNNI SPECIFICI": l'insegnante di sostegno può assegnare all'alunno selezionato, in forma esclusiva, dei compiti da svolgere, specificando la disciplina, il giorno e la consegna assegnata.

ASSICURAZIONE SCOLASTICA - INSEGNANTE DI SOSTEGNO E ALUNNO DISABILE

Per effetto della Legge 104/92 gli insegnanti di sostegno e gli alunni con disabilità sono esenti dal pagamento dell'assicurazione scolastica, in quanto spetta loro di diritto (vi è copertura assicurativa direttamente dall'INAIL).

2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

CLASSIFICAZIONE

In base alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, appartengono a questo gruppo gli alunni a cui è stata redatta dall'UMEE o da un altro Ente accreditato una diagnosi/certificazione di:

- DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento): la diagnosi può essere effettuata solo a partire dalla classe seconda della scuola primaria per lettura, ortografia e grafia e alla fine della classe terza per il calcolo;

- disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o – più in generale- presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale)
- nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non-verbale o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno);
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività, A.D.H.D., (qualora non rientri nelle previsioni della legge 104 e quindi nella sfera della disabilità);
- funzionamento cognitivo limite o borderline, definito anche come disturbo evolutivo specifico misto (qualora non rientri nelle previsioni delle leggi 104 e quindi nella sfera della disabilità);
- altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per esempio un disturbo dello spettro autistico lieve, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).

Occorre precisare che i **genitori non devono consegnare nessuna copia della Certificazione ai docenti**, ma in Segreteria didattica, che provvederà al relativo protocollo. A questo punto i docenti possono richiederne una copia.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

In base alla L. n. 170/10, al decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse, il gruppo docenti, in presenza di una Certificazione di Disturbo Evolutivo Specifico, deve procedere alla stesura del PDP (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO), che sarà poi condiviso con la famiglia, solitamente in occasione dell'incontro per i Colloqui Generali del I° quadrimestre.

A questo punto il PDP, firmato dai Genitori o dai Tutori, dal Segretario di Classe e dal Dirigente Scolastico, deve essere consegnato in Segreteria (Ufficio Alunni), **entro la fine di dicembre**.

Se la Certificazione arrivasse successivamente, il PDP deve essere redatto e consegnato in Segreteria entro due settimane dall'acquisizione di tale documento.

Se la diagnosi tardasse ad arrivare e se il gruppo docenti lo ritenesse necessario, si potrebbe decidere di procedere alla stesura del **PDP** (si utilizza lo stesso modello impiegato per i Disturbi Evolutivi Specifici, compilando solo le parti che servono); questo avviene anche quando i genitori richiedono la stesura del P.D.P., in presenza di una relazione, redatta da uno specialista relativa ad una valutazione diagnostica, che **non** ha dato diritto alla certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici.

Il PDP ha una durata annuale e nel corso dell'anno scolastico può essere aggiornato e sottoposto a verifiche periodiche.

Nel caso in cui negli anni scolastici precedente si fosse proceduto alla stesura di un PDP e nell'attuale anno scolastico la situazione non risultasse cambiata, non occorre predisporre nuovamente il documento ma è sufficiente compilare il modulo "**CONFERMA PROFILO/PDP**".

Non si deve redigere il modulo di conferma, ma occorre predisporre nuovamente il PDP nel caso in cui l'alunno frequenti le classi seconda e quinta della Scuola Primaria e la classe terza della Scuola Secondaria di 1° perché **occorre indicare con precisione le modalità di svolgimento delle prove invalsi e/o delle prove d'esame.**

STRATEGIE DI VALUTAZIONE

A favore degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici la valutazione, in itinere e finale, degli studenti è effettuata sulla base del PDP, in relazione sia alle misure dispensative, che agli strumenti compensativi adottati, anche in via temporanea, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile, permettendogli di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco prima della verifica, formulazione della domanda in differenti modalità, uso di strumenti, tempi più lunghi ...).

Le verifiche vengono programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vengono progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale viene privilegiata a compensazione delle verifiche scritte. Gli insegnanti lasciano traccia scritta del percorso svolto (PDP con strumenti e metodologie utilizzate), per una corretta e proficua continuità didattica ed educativa e per favorire il successo formativo anche qualora, sulla classe, dovesse intervenire un supplente o un nuovo insegnante.

PROVE INVALSI

Per quanto riguarda la partecipazione degli studenti con disturbi evolutivi specifici alle prove INVALSI si rimanda alla documentazione fornita dall'INVALSI. A livello indicativo si fa riferimento alla tabella presente nella "Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con BES", pubblicata il 20/03/2017, la cui parte in esame è riportata di seguito:

:

	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Document o di riferiment o
DSA certificati ai sensi della legge 170/2010	Decide la scuola	Sì	Decide la scuola	P.D.P.

Diagnosi di - ADHD - Borderline cognitivi - Altri disturbi evolutivi specifici	Sì	Sì	Decide la scuola	P.D.P.
--	----	----	------------------	--------

A tal riguardo, inoltre, nel recente Documento di lavoro del MIUR del 14 agosto del 2018 "L'autonomia scolastica per il successo formativo", viene così riportato:

"Nell'articolo 12 del Decreto Lgs. n. 66/2017 si evidenzia che, per chi ha una certificazione di DSA a norma della Legge n. 170/2010, sono previste le stesse misure dispensative o compensative previste dal Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) e utilizzate nel percorso scolastico".

Quindi, in base a quanto evidenziato, nel P.D.P. dell'alunno dovranno essere riportate le decisioni prese dal Team docenti o dal Consiglio di classe, riguardo allo svolgimento delle prove INVALSI (in fondo alla sezione "CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE").

Se si decide di utilizzare strumenti tecnologici, va informata tempestivamente anche la Segreteria (Ufficio Alunni).

ESAME CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il Decreto Ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove d'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disturbo specifico dell'apprendimento, certificato ai sensi della Legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti nel PDP.

Gli alunni certificati, quindi svolgono le prove d'esame avvalendosi dell'ausilio delle attrezzature tecniche e dei sussidi didattici utilizzati durante l'anno scolastico.

Quindi, in base a quanto evidenziato, nel P.D.P. dell'alunno verranno riportate le decisioni prese dal Team docenti o dal Consiglio di classe, riguardo allo svolgimento delle prove d'esame (in fondo alla sezione "CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE").

3. SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE

Appartengono a questo gruppo gli alunni che, per determinati periodi, manifestino difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio personale, familiare, socio-ambientale o scaturite dalla non conoscenza della cultura e della Lingua Italiana.

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO

Nel caso in cui l'alunno presenti una richiesta di *speciale attenzione* per svantaggio socio-economico o familiare, rilevata dai docenti dopo una rigorosa osservazione sistematica, si procede alla compilazione della "**SCHEMA DI RILEVAZIONE ALUNNO BES**", che verrà poi condivisa con la famiglia.

Se la famiglia darà l'autorizzazione (ultima pagina, prima o seconda scelta), si procederà alla stesura di un **P.D.P.** (si usa lo stesso modello indicato nel paragrafo precedente, compilando solo le parti necessarie), o di un **PROFILO EDUCATIVO** per la Scuola dell'Infanzia, che verrà quindi redatto dal team docente, in base a considerazioni di carattere pedagogico-didattiche e in assenza di una certificazione clinica.

Il PDP (o il **PROFILO EDUCATIVO** per la Scuola dell'Infanzia) deve essere consegnato in Segreteria (Ufficio Alunni), entro la fine di dicembre.

Se la famiglia non dà l'autorizzazione a procedere (ultima pagina, terza o quarta scelta) **non si può stilare il PDP/PROFILO EDUCATIVO (Scuola dell'Infanzia) e neanche adottare nessuna forma di differenziazione educativa-didattica.**

Rientrano in questo gruppo di BES anche gli alunni in attesa di valutazione clinica: nel caso in cui la diagnosi tardi ad arrivare, se il gruppo docenti lo ritenga necessario, può decidere di procedere alla stesura del **PDP**; questo avviene anche quando i genitori richiedono la stesura del PDP, in presenza di una relazione, redatta da uno specialista relativa ad una valutazione diagnostica, che **non** ha dato diritto alla certificazione di Disturbi Evolutivi Specifici.

Per quanto riguarda la **Scuola dell'Infanzia**, qualora dall'osservazione sistematica emerga che un alunno presenti elementi riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, il Miur (Nota "Alunni con Bisogni Educativi Speciali. Chiarimenti" del 03/04/2019), suggerisce di **non procedere all'elaborazione di un PDP**, ma di fare riferimento a un **Profilo Educativo**, presente nella modulistica BES di Istituto.

SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE

Rientrano in questo gruppo di BES anche gli alunni stranieri, per i quali l'istituto ha stilato uno specifico protocollo a cui si rimanda.

STRATEGIE DI VALUTAZIONE

A favore degli alunni BES non certificati, al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi siano riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.

PROVE INVALSI

Gli alunni BES appartenenti a questo gruppo svolgono le prove INVALSI della Scuola Secondaria di 1° con le stesse modalità dei loro compagni. Si rimanda alla documentazione fornita dall'

INVALSI. A livello indicativo si fa riferimento alla tabella presente nella "Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI per gli alunni con BES", pubblicata il 20/03/2017, la cui parte in esame è riportata di seguito:

	Svolgimento o Prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure	Documento di riferimento
Svantaggio socio- economico, linguistico, culturale	Sì	Sì	No	

ESAME CONCLUSIVO DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE

Gli alunni con BES con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale svolgono gli esami conclusivi della scuola secondaria di I° con le stesse modalità dei compagni.

III PARTE – ALTRE INFORMAZIONI UTILI

1. GLI

La circolare n. 8 del 2013, dedicata ai Bisogni Educativi Speciali (BES), istituisce presso ciascuna istituzione scolastica, i Gruppi di Lavoro per l'Inclusione (GLI).

Il Gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da:

- docenti curricolari (coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con BES);
- docenti di sostegno;
- funzioni strumentali.

In base alle esigenze dell'Istituto il Dirigente può eventualmente convocare ulteriori figure quali:

- assistente educativo culturale (AEC);
- assistente alla comunicazione;
- specialisti della Azienda sanitaria locale;
- rappresentante dei genitori;
- eventualmente personale ATA.

Il GLI svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi;
- assegnazione delle ore di sostegno agli alunni disabili;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività, riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica, operati nell'anno scolastico appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo.

Annualmente sono previsti tre incontri:

- all'inizio dell'anno scolastico si provvede all'assegnazione dell'insegnante di sostegno e delle relative ore per ogni alunno e al confronto sui vari casi;
- all'inizio del 2° quadrimestre (mese di febbraio) si definisce la richiesta delle ore di sostegno per l'anno successivo, che sarà poi inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale;
- a fine anno scolastico per l'approvazione del PAI.

2. PAI

Come previsto dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 del MIUR, ogni scuola è chiamata ad elaborare una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con B.E.S. dell'intero Istituto, da redigere al termine di ogni anno scolastico.

Ogni Scuola elabora il proprio P.A.I., sulla base del modello indicato dal M.I.U.R.

Il Gruppo di Lavoro Inclusione e il Collegio Docenti si attivano, entro il termine del 30 giugno, per le rispettive date di approvazione e di delibera del P.A.I.; fatto ciò, il suddetto documento viene inviato all'Ufficio Scolastico Provinciale di competenza.

Il PAI si compone di due parti:

- la prima parte, "**Analisi dei punti di forza e di criticità**", deve contenere i dati relativi solo ed esclusivamente all'anno scolastico appena compiuto (consuntivo);
- la parte seconda, "**Obiettivi di incremento dell'inclusività, proposti per il prossimo anno**", deve riportare le proposte operative di miglioramento che si intendano attuare nell'anno scolastico successivo (preventivo).

MODULISTICA

- SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNO BES - SCUOLA DELL'INFANZIA
- SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNO BES - SCUOLA PRIMARIA
- SCHEDA DI RILEVAZIONE ALUNNO BES - SCUOLA SECONDARIA DI 1°
- RICHIESTA DI INTERVENTO ALL'U.M.E.E.
- RELAZIONE DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI
- SCHEDA DI PASSAGGIO DI INFORMAZIONI (da utilizzare nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro, in caso di alunni con particolari esigenze educative).

DISABILITÀ

- PEI - SCUOLA DELL'INFANZIA
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PEI - SCUOLA DELL'INFANZIA
- PEI - SCUOLA PRIMARIA
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PEI - SCUOLA PRIMARIA
- PEI - SCUOLA SECONDARIA DI 1°
- ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI PEI - SCUOLA SECONDARIA DI 1°
- VERBALE GLO

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI E SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE

- P.D.P. - SCUOLA PRIMARIA
- CONFERMA P.D.P. - SCUOLA PRIMARIA
- P.D.P. - SCUOLA SECONDARIA DI 1°
- CONFERMA P.D.P. - SCUOLA SECONDARIA DI 1°

Una copia elettronica di ogni modello sopra citato è presente nel sito dell'Istituto.

Elenco Centri Accreditati DSA al 05/08/2020

DENOMINAZIONE DEL CENTRO	PROVINCIA	INDIRIZZO	ACCREDITATO
Associazione LA STRADA DI ERM	Ancona	Ancona - Via Madre Teresa di Calcutta	X
Associazione Victor	Ancona	Jesi- Via dell' Asilo, 11	X
Bignamini Fondazione Don Carlo Gnocchi	Ancona	Ancona – Via Brece Bianche	X
Bios Center s.r.l.	Ancona	Osimo - Via Ticino,20	X
Centro di Psicologia - dott. Matteo Cingolani	Ancona	Senigallia - Via Benvenuto Cellini, 49	X
Centro Liberamente	Ancona	Jesi – via Gallodoro n.66 ter/c	X
Centro multispecialistico “Avanti Tutta”	Ancona	Ancona - via Martiri della Resistenza, 24	X
Centro Studi Nostos	Ancona	Senigallia - Via Gherardi,60	X
DSA Centro Multispecialistico Soc. Coop.	Ancona	Ancona - Strada del fornetto 109	X
ICARO	Ancona	Ancona- Via Fanti, 1	X
Il Filo di Arianna di E. Lampacrescia s.n.c.	Ancona	Castelfidardo: Via Martiri della Libertà 3; Senigallia: Via Verdi 95;	X
GAMMANI' Società Cooperativa Sociale	Ancona	Largo Ungaretti, 1 / 2 - Monte San Vito	X
LiberaMente Studio di Psicologia	Ancona	Castelfidardo - Via Paolo Soprani 1/C	X
Linfa di Sindy Saracino	Ancona	Fabriano - Piazza Garibaldi 54	X
Pegaso Psicologia	Ancona	Camerano - Via XXV Aprile	X
Studio Psicologia Monte D'Ago Dr.ssa G. Pellegrini	Ancona	Ancona - Via Togliatti 37/I	X
Studio Professionale Dr.ssa Giulia Migali	Ancona	Senigallia - Via Ancona 1	X
Studio Professionale EUREKA	Ancona	Osimo - Via Montefanese 24	X
Studio di Psicologia ABC	Ancona	Ancona-Via Martiri della Resistenza 36/A	X
Studio Professionale per la diagnosi dei DSA	Ancona	Ancona - Via della Ricostruzione, 3	X
CentralMente - Centro di Neuropsicologia clinica dello sviluppo	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Via del commercio 34	
Centro Ambulatoriale di Riabilitazione	Ascoli Piceno	Grottammare, via Sacconi	
Centro Pedagogico Pharus	Ascoli Piceno	Grottammare, via Ischia 278	

Ambulatorio NAUSICAA	Fermo	Fermo - Via Mannocchi Tornabuoni 55	
Centro Montessori	Fermo	Fermo - Via Visconti D'Oleggio 60	
Comunità di Capodarco di Fermo	Fermo	Porto San Giorgio – Via Cotechini, 40	
GREENLAND della Soc. Coop. L'Isola che non c'è	Fermo	Fermo - Via A. Mario 42	
Santa Apollonia Clinic	Fermo	Sant'Elpidio a Mare - Via Angeli 38	
Studio di neuropsicologia e psicologia clinica	Fermo	Fermo, loc. Campiglione -via Manardi 33	
L'ANGOLOTONDO	Fermo	Fermo- Via Giovanni Agnelli 18/20	X
A.S.P. Paolo Ricci Centro Ambulatoriale di Riabilitazione	Macerata	Civitanova Marche Alta - P.zza XV Luglio, 2	
Centro Esserci di Del Savio Sonia & C.	Macerata	Tolentino - via nazionale 84	
CEP Centro per l'Educazione e la Psicoterapia	Macerata	Macerata - Via San Benedetto Croce, 10	
Centro psicologico e pedagogico VICTOR	Macerata	Macerata- Via Manzoni 105	
Centro Specialistico "L'Essenziale"	Macerata	Macerata - via f.lli cervi n. 10	
Cooperativa Il Mosaico	Macerata	Porto Potenza Picena - Contrada Alvata, 12	
Il Cerchio Magico	Macerata	Macerata - Via Annibali, 17	
Studio professionale DSA Liberamente	Macerata	Tolentino - Via Annibale Parisani, 24	
Studio Professionale per la diagnosi di DSA Dott.ssa Nicoletta Carestia	Macerata	Recanati - Via Bravi 1 E	
C.E.I.R.A.P. della Soc. Coop. Sociale onlus	Pesaro - Urbino	Urbino - Piazza Casteldurante 21	
Centro Medico San Giuseppe	Pesaro - Urbino	Cartoceto - via Flaminia, 185	
Centro Polifunzionale Amaltea per il Bambino e la Famiglia	Pesaro - Urbino	Pesaro - Via Liviabella 3/5	
Eta Beta snc	Pesaro - Urbino	Pesaro - Via Giolitti 225	
Istituto di Medicina Naturale	Pesaro - Urbino	Urbino - Via dei Gelsi 2	
La sorgente	Pesaro – Urbino	Saltara – Via Flaminia	

Studio di psicologia Charlie Brown	Pesaro - Urbino	Pesaro - Piazzale degli innocenti 7	
Studio di terapia psicologica e neuropsicologica	Pesaro - Urbino	Pesaro - Viale Fiume 105	
Studio Professionale Dr.ssa Ombretta Casazza	Pesaro - Urbino	Tavullia - Via XXV Aprile, 5	
Studio Professionale dott.ssa Sara Stagni	Pesaro - Urbino	Pesaro - Strada Statale Adriatica n. 48/2	
I Labirinti Magici	Pesaro - Urbino	Pesaro - Via degli Abeti 344	